

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

26 SABATO

IVA

Tardivo versamento acconto per l'anno 2018. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27-12-2018 l'acconto Iva per l'anno 2017 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,3% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2018 e allo 0,8% per i restanti giorni che cadono nel 2019.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 10-1-2019) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2018 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2018 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2018;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- registrazione nell'anno 2018 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
- essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/72.

Per ulteriori informazioni si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 45/2018 a pag. 29.

29 MARTEDÌ

MODELLI REDDITI 2018, IRAP 2018 E 770 2018

Tardiva presentazione telematica. Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 31-10-2018) le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2017 modello Redditi 2018, modello Irap 2018

e modello 770 2018. La presentazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.

L'inoltro telematico può essere effettuato direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

La tardiva presentazione dei modelli Redditi 2018, Irap 2018 e 770 2018 comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo della normale sanzione di 250 euro) per ogni tipo di dichiarazione; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 12-10-2016 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, agli articoli e agli inserti pubblicati nel corso del 2018 sulla nostra rivista.

30 MERCOLEDÌ

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-1-2019 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-1-2019. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2019 possono essere registrati cumulativamente entro il 29-2-2020.

I contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,5% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto; l'imposta dovu-

ta non può, comunque, essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile.

Si segnala che la possibilità, introdotta nel 2011, di optare per il regime della cedolare secca, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo, per i canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, è stata estesa anche ai canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019 riguardanti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), e relative pertinenze, con superficie, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati; tale ulteriore opzione non è, però, applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019 se alla data del 15-10-2018 risultava in corso un contratto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, non scaduto e interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

La suddetta novità, già anticipata su *L'Informatore Agrario* n. 1/2019 a pag. 31, è prevista all'art. 1, comma 59, della legge n. 145 del 30-12-2018 (S.O. n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31-12-2018), cosiddetta legge di stabilità per il 2019.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-12-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 31-12-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-12-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-1-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-1-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-1-2018.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo

con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

31 GIOVEDÌ CATASTO TERRENI

Denuncia di variazione della qualità di coltura. Entro oggi va presentata la denuncia delle variazioni alle qualità di coltura dei terreni intervenute nel corso del 2018 che danno luogo ad aumenti o diminuzioni del reddito dominicale e agrario. Infatti, quando le qualità di coltura risultanti dal certificato catastale non corrispondono a quelle effettivamente praticate, il proprietario ha l'obbligo di segnalare tali variazioni al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio, ora inglobata nell'Agenzia delle entrate.

Si tratta, quindi, di distinguere i terreni secondo le loro diverse destinazioni colturali; in sostanza, perché esista divergenza di coltura è necessario che sia mutata la vocazione colturale del terreno, ad esempio da seminativo a frutteto. Nella denuncia devono essere indicate le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento colturale. Sono esonerati dall'adempimento i soggetti che nel 2018 hanno presentato dichiarazioni agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli; tali dichiarazioni sono state messe a disposizione dell'Agenzia del territorio da parte di Agea per l'aggiornamento automatico delle particelle catastali come previsto all'art. 2, comma 33, del decreto legge n. 262 del 3-10-2006 convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 24-11-2006 (S.O. n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2006). Per l'attuazione delle nuove disposizioni è stato emanato il provvedimento dell'Agenzia del territorio del 29-12-2006 con il quale sono state definite le modalità tecniche e operative per lo scambio di dati tra catasto e Agea.

Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'ultimo aggiornamento, resi noti con il comunicato dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28-12-2018, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati dalle variazioni, presso gli Uffici provinciali del territorio dell'Agenzia delle entrate (ex Catasto) e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nel quale si trovano altre informazioni in merito all'eventuale presentazione di ricorsi e alla richiesta di rettifiche.

MODELLO 730/2018

Versamento a conguaglio. I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) che non hanno potuto trattenerne ai lavoratori o ai pensionati, entro la fine dell'anno 2018, l'intero importo dovuto in base al modello 730-4 per insufficienza delle retribuzioni o delle pensioni corrisposte, dovevano comunicare agli interessati, nel mese di dicembre 2018, gli importi ancora dovuti. Ciò al fine di consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno usufruito dell'assistenza fiscale diretta o tramite Caf di versare entro oggi la parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,4% mensile considerando anche il mese di gennaio, utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Si vedano al riguardo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 25-5-2012 e le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello 730/2018.

IVA

Fatturazione cumulativa per imballaggi non restituiti. Scade il termine per fatturare gli imballaggi e i recipienti non restituiti in conformità a quanto contrattualmente pattuito (art. 15, n. 4, del decreto Iva dpr n. 633/1972), con riferimento a tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, secondo le modalità previste dal dm 11-8-1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22-8-1975).

La fattura, al posto dell'indicazione dei cessionari, deve riportare l'annotazione di riferimento al suddetto decreto ministeriale.

In questo modo si assoggetta a Iva l'importo degli imballaggi e dei recipienti che non hanno concorso a formare la base imponibile al momento della cessione dei beni perché le parti avevano espressamente stabilito il rimborso alla resa degli stessi.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la

denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di dicembre; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 4° trimestre 2018, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31. Si fa presente che l'utilizzo del sistema UniEMens riportato nella scadenza che precede, adattato al settore agricolo, che doveva entrare in vigore dal 2019 è stato ulteriormente posticipato al 2020 con l'art. 1, comma 1136 lettera b), della legge n. 145 del 30-12-2018 (S.O. n. 62/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31-12-2018), cosiddetta legge di stabilità per il 2019; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 1/2019 a pag. 31.

A cura di
Paolo Martinelli

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.